

**Preso atto** che la suddetta richiesta di modifica non incide sul contenuto sostanziale della determinazione motivata n. 202 del 27.03.2015 e relativa voltura D.D. n. 1266 del 07.06.2018, emesse da questo Ente inendoprocedimento;

**Valutato** che sussistono le condizioni per la presa d'atto della suesposta modifica non sostanziale, sulla base della documentazione pervenuta;

**Visti:**

- o la Legge n.241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
- o il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- o il D.P.R. n.59 del 13.03.2013 e s.m.i.;
- o la Delibera di G.R. della Campania n. 168 del 26.04.2016;
- o la Determina Dirigenziale n.1255 del 30.05.2019, a firma del Dirigente Ing. Maurizio Perlingieri, con la quale, tra l'altro, viene attribuita la responsabilità del Servizio, art. 36 comm1 lett. D del Regolamento Ordinamento degli Uffici;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000;

**DETERMINA**

**per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;**

- 1) **di prendere atto** della richiesta di modifica non sostanziale della autorizzazione AUA rilasciata dal Comune di Airola n. 01 del 11.06.2018, così come proposta con il supporto della documentazione tecnica asseverata presentata dalla soc. "DR Tex di De Rosa Pasquale", con sede legale in Airola alla Via Caracciano n. 4, a firma del tecnico geom. Diamante Napolitano di Airola;
- 2) **di confermare tutto** quanto stabilito nella D.D. n. 202 del 27.03.2015 e relativa voltura D.D. n. 1266 del 07.06.2018, confluite nell'autorizzazione emessa dal comune di Airola n. 02 del 11.06.2018;
- 3) **di prescrivere** alla suddetta società "DR TEX s.r.l.", nell'esercizio dell'attività, in prosieguo all'autorizzazione già rilasciata, dovrà:
  - rispettare il ciclo produttivo rappresentato ed approvato in funzione della precedente autorizzazione, D.D. della Provincia n. 202 del 27.03.2015;
  - gestire l'attività nel pieno rispetto delle normative ambientali di settore, il D.leg.vo 152/06 e relativi allegati, D.M. 5.2.98 e relativi allegati, nonché le loro successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:
    - a) l'allegato 5 al D.M.5.2.98 aggiunto dall'art.1co.1, lett.o) del D.M.5.4.2006 n.186, circa le norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi;
    - b) l'obbligo del certificato di analisi e del test di cessione ove richiesti dalla caratteristica del rifiuto, ai sensi dell'art.8 e 9 del D.M.5.2.98 e s.m.i.;
    - c) l'obbligo costante di monitorare e del tempestivo svuotamento, secondo esigenza, di eventuali contenitori di raccolta oli o altri rifiuti liquidi, da tenersi sempre a regolare tenuta;
    - d) rispettare i lay out generale delle attività e quelle degli scarichi con le relative condotte;
    - e) rispettare TLV previsti per gli ambienti di lavoro;
    - f) rispettare le tipologie e i codici CER seguenti, come precedentemente autorizzati, nei limiti delle **10 T giorno**, nonché secondo limiti e capacità tecnica dell'impianto:
  - f) rispettare l'art.6 co.3 del D.M. 05.02.98, che in ogni caso prescrive che la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere il 70% della quantità annuale di rifiuti individuata per singola tipologia dall'all.4 del D.M.5.2.98;
  - g) rispettare quanto stabilito dal D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i. in materia di rifiuti a salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente;
  - h) comunicare, in via preventiva, eventuali modifiche rispetto alla documentazione in atti;
- 4) **di precisare** che il presente provvedimento dovrà essere recepito nel provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale che dovrà essere rilasciato dal Comune di Airola, che ne curerà la

notifica alla suddetta soc. "DR TEX s.r.l." dandone contestuale comunicazione alla Provincia di Benevento, alla Regione Campania – U.O.D. 501706 e all'ARPAC dipartimento di Benevento;


- 5) **di precisare** altresì che:
  - a) **il presente provvedimento non è titolo abilitativo, ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del S.U.A.P.**, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato D.P.R. 59/2013, al S.U.A.P. del Comune per il rilascio del titolo abilitativo alla ditta "DR TEX s.r.l.", nei modi e nelle forme previste dalla norma;
  - b) il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, potrà essere rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, **fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;**
  - c) il S.U.A.P., prima di rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà aver acquisito la certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i., nonché verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente punto b) precedente, i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, ect.), nonché versare alla Provincia il diritto di iscrizione annuale previsto dal Decreto Ministeriale n. 350 del 21.07.1998;
  - d) il provvedimento rilasciato dal **S.U.A.P.** dovrà essere trasmesso, in modalità telematica, alla Provincia, alla Regione Campania UOD, al Comune e all'ARPAC;
  - e) la provincia di Benevento si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettera a) e b) del D.P.R. 59/2013;
- 6) **di evidenziare** che il presente provvedimento ha durata pari ad anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di emissione del predetto provvedimento finale di A.U.A. emesso dal S.U.A.P. di Airola ( atto n. 1 del 30.03.2015);
- 7) **di evidenziare**, altresì, che la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza alla Provincia di Benevento tramite gli uffici del S.U.A.P. del Comune di Airola (BN);
- 8) **di stabilire** che la Provincia di Benevento, avvalendosi anche dell'ARPAC, della Polizia Provinciale e delle altre Istituzioni preposte, provvederà periodicamente alla verifica dei requisiti soggettivi e al rispetto delle prescrizioni e delle norme tecniche previste dal D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. e dalla ulteriore normativa di settore vigente in materia;
- 9) **di dare atto** che il presente provvedimento non prevede impegni economici da parte della Provincia.

Il presente provvedimento, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati stabiliti sia dalle legge 190/2012 (Anticorruzione), sia dal Decreto Legislativo 14.03.2103 n. 33 (Trasparenza), viene trasmesso al Servizio Appalti per la pubblicazione del provvedimento (senza gli allegati) sul sito dell'Ente.

**Il presente provvedimento sarà inviato, per eventuali controlli, al Corpo di Polizia Provinciale ed è rilasciato, fermi restanti i diritti di terzi, facendo salvi ulteriori visti, autorizzazioni, concessioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Organismi, nonché altre disposizioni legislative o regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto di che trattasi.**

Benevento, 12.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Raffaele Rabuano



IL DIRIGENTE  
Ing. Maurizio Perlingieri



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL DIRIGENTE



**PROVINCIA DI BENEVENTO**

**SETTORE TECNICO**

**SERVIZIO: GESTIONE INTEGRATA RISORSE IDRICHE - ECOLOGIA**

DETERMINAZIONE N. 1442 DEL 19/06/2019

**OGGETTO:** Presa d'atto della richiesta di modifica non sostanziale della autorizzazione AUA adottata D.D: n. 1266 del 07.06.2018 confluita nell'atto di autorizzazione n. 01 del 11.06.2018 rilasciato dal Comune di Airola, rilasciato alla soc. "DR Tex Srl" con sede legale in Airola (BN), alla Via Caracciano n. 4, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013.  
-Autorizzazione procedura semplificata rifiuti art. 214 - 216 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

**Premesso che**

- alla soc. "DR Tex di De Rosa Pasquale", con sede legale in Airola alla Via Caracciano n. 4, è stata rilasciata dal SUAP del comune di Airola a seguito di determinazione endoprocedimentale della Provincia n. 202 del 27.03.2015, l' Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) n. 1 del 30.03.2015 prot. n. 2426, con iscrizione al registro n. 50/06 per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (art. 214-216 del D. Lgs n. 125/2006 e s.m.i.) avuta in rinnovo per nuova sede, ai sensi del D.P.R. n.59 del 13.03.2013 "Autorizzazione procedura semplificata rifiuti art. 214 - 216 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. DR Tex di De Rosa Pasquale sede dell'impianto - Via Caracciano 4 Airola (BN) C.F. DRSPQL88R05H834Y";
- in data 26.04.2018, è stata acquisita, con le formalità di rito, la documentazione trasmessa tramite l'ufficio S.U.A.P. del Comune di Airola (BN), dalla soc. "DR TEX s.r.l." con sede legale in Airola (BN) alla Via Caracciano n. 4, legale rappresentante sig. De Rosa Pasquale, nato a San Felice a Cancellò (CE) il 5 ottobre 1988 e domiciliato ad Airola (BN) alla Via Caracciano, n. 5, con la quale ha richiesto la voltura a proprio favore della suddetta Autorizzazione Unica Ambientale attualmente in capo alla soc. "DR Tex di De Rosa Pasquale";
- con Determina Dirigenziale n. 1266 del 07.06.2018 è stata adottata la voltura di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciata in rinnovo con nuova sede alla soc. "DR Tex di De Rosa Pasquale", con sede legale in Airola alla Via Caracciano n. 4, titolare di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) D.P.R. n. 59 del 13-03-2013 per "Autorizzazione procedura semplificata rifiuti art. 214 a 216 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a favore della soc. "DR TEX s.r.l." con sede legale in Airola (BN) alla Via Caracciano n. 4, legale rappresentante sig. De Rosa Pasquale, nato a San Felice a Cancellò (CE) il 5 ottobre 1988 e domiciliato ad Airola (BN) alla Via Caracciano, n. 5, come da richiesta acquisita al protocollo di questo Ente al n. 17083 del 26/04/2018;
- In data con nota pec prot. n. 11522 del 03.12.2018, acquisita in data , la soc. "DR TEX s.r.l.", ai sensi dell'art. 6 Co. 1 del Regolamento, ha fatto richiesta di modifica non sostanziale riguardante una diversa distribuzione e utilizzo degli spazi , senza incremento di superfici e volumi, restando inalterati, tranne modeste variazioni, i quantitativi di rifiuti trattati e le fasi di lavorazione;
- alla richiesta di integrazioni prot. n. 13752 del 09.05.2019, il SUAP con nota prot. n. 4799 del 15.05.2019 , acquisita in data 16.05.2019 prot. n. 14625, ha trasmesso le integrazioni della soc. "DR TEX s.r.l." relative a chiarimenti e attestazioni a riscontro di quanto richiesto;